

DELIBERA N.297/11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELEMONTGIOVE S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LAZIO TV") PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2 DELLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 19 recante *"Istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 1 giugno 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2 del d.lgs. 177/05 da parte della società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Lazio Tv, avente sede in Terracina (LT), in via delle Industrie n. 52, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 22 settembre 2010; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato *“la sussistenza, nei fatti segnalati, della violazione dell' articolo 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, da parte della società Telemontegiove S.r.l., [...] esercente l' emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale “Lazio Tv”*;

VISTO l'atto – CONT. 18/11 – del 22 giugno 2011 e notificato in data 12 luglio 2011 che contesta alla società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Lazio Tv, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 22 settembre 2010, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la parte ha fatto pervenire le memorie difensive in data 16 agosto 2011, ovvero oltre i termini previsti dall' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall' articolo 9 del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, queste ultime sono state ritenute irricevibili dalle competenti strutture del Co.Re.Com. Lazio. In proposito, si ritiene di concordare con il Comitato Regionale, stante la perentorietà del termine legale e regolamentare di cui sopra;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, in data 20 settembre 2011, in considerazione del fatto che *“a seguito di un' ulteriore verifica delle registrazioni contenenti le trasmissioni oggetto di contestazione [...], il Comitato ha ravvisato che, seppur parzialmente oscurata dal logo dell' emittente, la dicitura “mess. prom.” Sia presente in video[...]*”, da un lato *la”non sussistenza della violazione prevista dall' articolo 3, comma 2, della delibera n.538/01/CSP”*e dall' altro di *“formulare proposta di sanzione”* relativamente alla

giornata del 22 settembre 2011, per la violazione dell' articolo 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 5380/1/CSP e successive modifiche ed integrazioni: *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 5380/1/CSP e successive modifiche ed integrazioni: *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, di concordare parzialmente con la proposta formulata dal Co.re.Com. Lazio, in quanto, anche gli addebiti avanzati con riferimento a quanto previsto all' inserimento della scritta *“pubblicità”* di cui all' articolo 3, comma 2, meritano accoglimento. Dalla visione, infatti dello spot pubblicitario, non risulta, in quanto parzialmente oscurata, di immediata percettibilità la scritta identificante il contenuto promozionale, e inoltre, ove la stessa fosse stata inserita in maniera chiaramente intellegibile, questa doveva recare la dicitura *“pubblicità”* in luogo di *“mess. prom.”*. Deve peraltro tenersi conto della circostanza che, le fattispecie disciplinate dal comma 1 e 2 dell' articolo 3 della delibera di specie sono legate da un rapporto di *genus - species*, ovvero, l' una identifica la fattispecie generale e l' altra ne costituisce una specificazione e di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dal Co.re.Com. Lazio, non è possibile sostenere la non sussistenza della violazione del comma 2 in presenza della violazione del comma 1;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Lazio Tv, avente sede in Terracina (LT), in via delle Industrie n. 52, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 22 settembre, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni possa trovare parziale accoglimento nel senso sopra specificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549 (euro millecinquecentoquarantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella violazione di una disposizione – art. 3, commi 1 e 2 delibera 538/01/CSP - diretta a garantire l'osservanza della disciplina in materia di comunicazioni commerciali audiovisive nell'interesse degli utenti telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) pari ad una volta e mezzo il minimo edittale, corrispondente ad euro 1.033 (euro milletrentatre/00), secondo il principio del cumulo giuridico, per la violazione delle due disposizioni contenute nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

Alla società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Lazio Tv, avente sede in Terracina (LT), in via delle Industrie n. 52, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 217/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 217/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola